



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari  
SINDACO

## ORDINANZA SINDACALE

N. 23 del 08/06/2017

**OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO ITINERANTE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “RALLY ITALIA SARDEGNA 2017 DEL GIORNO 11 GIUGNO 2017 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 18,00.**

### ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE

#### IL SINDACO

**VISTA** l'istanza prot. generale n°22088 del 06/04/2017, con la quale l'Ing. Angelo Sticchi Damiani - Presidente di ACI - Automobile Club d'Italia, Ente organizzatore del Rally Italia Sardegna 2017, con sede operativa in Alghero – via Stanis Dessy n°7, ha ottenuto il nulla osta allo svolgimento della manifestazione “Rally Italia Sardegna 2017” in programma nelle giornate di giovedì 8, venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 giugno 2017.

**VISTO** il programma della manifestazione che prevede l'allestimento del palco, strutture e stands in “Banchina Dogana” per la cerimonia di premiazione del 11 giugno 2017 a partire dalle ore 13,15. **VISTA** l'ordinanza dirigenziale n° 127 del 23 maggio 2017 di disciplina temporanea della circolazione stradale in occasione dell'evento citato.

**VISTA** la delibera della Giunta Comunale n° 145 del 23 maggio 2017.

**RICHIAMATO** il verbale della Commissione Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo del 6 giugno 2017 (prot. 49181/AREA II°/C.P.V.LL.P.S.).

**PRESO ATTO** delle indicazioni ricevute durante il tavolo tecnico convocato dalla locale Questura il giorno 7 giugno 2017.

**RICHIAMATA** l'ordinanza della Questura di Sassari n° 1320 del 7 giugno 2017 (Cat. A.4. – 2017/GAB).

**TENUTO CONTO** che l'evento negli anni trascorsi ha richiamato una moltitudine di persone e che quest'ultime acquisteranno bevande per il consumo in strada;

**RILEVATO** che appare opportuno introdurre ulteriori accorgimenti per garantire la sicurezza e tutela delle persone.

**CONSIDERATO** che, bottiglie, bicchieri, oggetti in vetro e lattine abbandonati in strada, in caso di rottura, rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;

**RITENUTO**, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare alla manifestazione, vietando nell'area interessata dall'evento e meglio specificata nell'allegata planimetria: il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali, consentendone la vendita e la somministrazione esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;

**VISTO** il D.M. 05 Agosto 2008 emanato dal Ministro dell'interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;

**VISTA** la L.R. 18.05.2006 n. 5 e ss.mm.ii. che, all'art. 15, comma 16 recita: “possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio del commercio su area pubblica per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse”;

**VISTO** la legge 25 agosto 1991 n. 287;

**VISTO** l'art. 16 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003;

**VISTO** l'art. 54, comma 2 del D. Lgs. N. 267 del 18.02.2000;

#### ORDINA

per ragioni di sicurezza pubblica, il giorno 11 giugno 2017 dalle ore 10,00 alle ore 18,00, in “Banchina Dogana”

in occasione della cerimonia di premiazione della manifestazione denominata "Rally Italia Sardegna 2017",

### **E' VIETATO**

all'interno dell'area indicata nell'allegata planimetria per fare parte integrante della presente ordinanza, per motivi di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica:

il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali: "la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta".

Ai sensi dell'art.8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, essendo prevedibile la notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di informazione, provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa, pubblicazione sul sito web e avviso alle associazioni di categoria.

### **AVVERTE**

che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei confronti di tutti gli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutivo.

Copia della presente viene inviata alla Prefettura secondo quanto disposto dall'art. 54 comma 4 del D.Lgs. 18.8.2000 n.267.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.

Manda agli agenti del Corpo di Polizia Locale ed alle Forze di Polizia per l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli agenti della Polizia Locale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso:

- al Prefetto della Provincia di Sassari entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente;
- al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente,
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all'albo pretorio della presente

Si invia tramite posta elettronica certificata a:

Commissariato della Polizia di Stato di Alghero;  
Comando Compagnia Carabinieri di Alghero;  
Comando Stazione Carabinieri di Alghero;  
Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Alghero;  
Comando sezione operativa navale della Guardia di Finanza di Alghero;  
Ufficio circondariale marittimo di Alghero – Guardia Costiera;  
Comando di Polizia Locale;  
Polizia di Stato;  
Prefettura;  
Albo pretorio;  
Settore Ambiente;  
Capo di gabinetto del Sindaco;  
Ufficio stampa del Sindaco.

Alghero 8 Giugno 2017

Sindaco

